



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VIII – Servizi Assicurativi

OGGETTO: proposta di direttiva che modifica i termini di recepimento e di applicazione della direttiva Solvency II (c.d. quick fix) – Elementi per l'informativa alle Camere ai sensi dell'art. 4 quater della legge 4 febbraio 2005, n. 11 per la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

La proposta di direttiva in oggetto si è resa necessaria per i seguenti motivi:

- la direttiva Solvency II - che istituisce un nuovo sistema di vigilanza sulle imprese di assicurazione di tipo *risk -based* - fissa rispettivamente al 31 ottobre 2012 ed al 1 novembre 2012 i termini per il recepimento e per l'applicazione.
- La Commissione europea ha adottato il 19 gennaio 2011 una nuova proposta di direttiva (c.d. Omnibus II) per adeguare Solvency II ai nuovi Regolamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza europee ed al Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, e per integrare taluni aspetti fondamentali relativi alla determinazione ed al calcolo delle riserve tecniche e dei requisiti di capitale delle imprese di assicurazione;
- La citata proposta di direttiva è ancora in corso di negoziazione e la sua approvazione è indispensabile affinché gli Stati UE possano porre in essere un quadro legislativo nazionale coerente e stabile e che non risulti, quindi, eccessivamente oneroso per gli operatori assicurativi a causa di mutamenti che potrebbero susseguirsi nel tempo nella normativa di riferimento;
- Data la complessità della proposta Omnibus II, la stessa non potrà entrare in vigore prima del termine di recepimento e del termine di applicazione previsti dalla direttiva Solvency II;
- Per rimediare alla predetta situazione la proposta in oggetto sposta la data di recepimento della direttiva Solvency II al 30 giugno 2013 ed il termine



per la sua applicazione al 1° gennaio 2014 al fine di consentire alle autorità ed alle imprese di prepararsi adeguatamente al nuovo regime.

La direttiva in oggetto non pone problemi e si ritiene che vada approvata rapidamente al fine di evitare problemi all'Italia derivanti dall'apertura di procedure di infrazione per il mancato recepimento della direttiva entro i termini previsti dalla originaria direttiva Solvency II.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)